## Parlamento europeo

2019-2024



Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0085(COD)

14.11.2023

# **EMENDAMENTI** 728 - 821

Progetto di relazione Cyrus Engerer, Andrus Ansip (PE753.670v01-00)

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

Proposta di direttiva (COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

AM\1290080IT.docx PE756.119v01-00

## Emendamento 728 Maria Grapini

## Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

#### Emendamento

Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di *attuare* tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati

Or. ro

## Emendamento 729

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

## Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della

#### Emendamento

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della

presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 60 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Or. en

Emendamento 730 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

3 bis. Le autorità competenti notificano immediatamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni pertinenti sui risultati dei controlli e della valutazione per permettere loro di istituire un meccanismo coordinato che consenta di tenere conto dei risultati della valutazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 731 Kim Van Sparrentak, Malte Gallée a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

PE756.119v01-00 4/50 AM\1290080IT.docx

3 bis. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro rilevino che i verificatori hanno ripetutamente rilasciato certificati di conformità per asserzioni ambientali esplicite che non soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva, l'accreditamento del verificatore è revocato senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 732 Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélia Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

Gestione dei reclami e accesso alla giustizia

- 1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la salute umana o la tutela dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.
- 3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità

soppresso

competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

- 4. Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione.
- 5. Gli Stati membri provvedono affinché la persona o l'organizzazione di cui al paragrafo 1 che presenta un reclamo motivato abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso giurisdizionale devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.
- 6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Or. fr

Emendamento 733 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

#### Testo della Commissione

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

#### Emendamento

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2020/1828 hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 734 Kim Van Sparrentak, Malte Gallée a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

#### Testo della Commissione

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

#### Emendamento

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano *che uno o più professionisti o verificatori non rispettino* le disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 735 Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo

#### Emendamento

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo

AM\1290080IT.docx 7/50 PE756.119v01-00

ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano *che uno o più professionisti o verificatori non rispettino* le disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 736 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la salute umana o la tutela dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.

#### Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi *debitamente autorizzati dalla persone interessate dalle asserzioni* abbiano un interesse sufficiente.

Or. en

Emendamento 737 Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

## Emendamento

3. Le autorità competenti valutano senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni dei professionisti e dei verificatori interessati, al fine di individuare potenziali violazioni delle disposizioni della presente direttiva. Se la non conformità è confermata, le autorità

PE756.119v01-00 8/50 AM\1290080IT.docx

competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Or en

Emendamento 738 Kim Van Sparrentak, Malte Gallée a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

#### Emendamento

3. Le autorità competenti valutano senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni dei professionisti o dei verificatori interessati, al fine di individuare potenziali violazioni delle disposizioni della presente direttiva. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15

Or. en

Emendamento 739 Maria Grapini

## Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

#### **Emendamento**

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, *o del verificatore*, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata *ed è imputabile al professionista*, le autorità competenti adottano le misure necessarie a

Or ro

Emendamento 740 Arba Kokalari, Pernille Weiss

## Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

#### Emendamento

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, *o del verificatore*, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata *ed è imputabile al professionista*, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Or. en

Emendamento 741 Kim Van Sparrentak, Malte Gallée a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4

#### Testo della Commissione

4. Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione.

#### Emendamento

4. Quanto prima, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo motivato e conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione e una descrizione dei provvedimenti e delle misure supplementari che adotteranno. Le

autorità competenti consentono alla persona che ha presentato il reclamo di fornire informazioni supplementari.

Or. en

Emendamento 742 Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quanto prima, e comunque *conformemente alle pertinenti disposizioni della* legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione.

#### Emendamento

4. Quanto prima, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di un reclamo motivato, salvo diversa indicazione nella legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione e una descrizione dei provvedimenti e delle misure supplementari che adotteranno. Le autorità competenti possono consentire alla persona che ha presentato il reclamo di fornire informazioni supplementari.

Or. en

Emendamento 743 René Repasi

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

## Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe *gratuitamente* a disposizione del pubblico, *senza indebito ritardo e in modo facilmente accessibile e comprensibile*, informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso

amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 744 Emma Wiesner, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] adotta atti delegati conformemente all'articolo 18 della presente direttiva che istituiscono un meccanismo di notifica e azione che permette ai cittadini di segnalare eventuali asserzioni ambientali non comprovate e un potenziale greenwashing, comprese le norme e i criteri applicabili.

Or. en

#### Motivazione

È opportuno istituire un sistema di allerta a disposizione di tutti i cittadini per integrare la riduzione degli oneri amministrativi iniziali per le imprese.

Emendamento 745 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE<sup>114</sup>, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in

#### Emendamento

1. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE<sup>114</sup>, gli Stati membri, stabiliscono, *in stretto coordinamento*, le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni

PE756.119v01-00 12/50 AM\1290080IT.docx

attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

114 Direttiva 2008/99/

Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

<sup>114</sup> Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Or. en

#### **Emendamento 746**

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

- 2. Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da irrogare in caso di violazione, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto di quanto segue:
- a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
- b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;
- d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione;
- e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta

soppresso

AM\1290080IT.docx 13/50 PE756.119v01-00

## responsabile;

- f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;
- g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

Or. en

Emendamento 747 Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

- 2. Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da irrogare in caso di violazione, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto di quanto segue:
- a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
- b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;
- d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione;
- e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

soppresso

- f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;
- g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

Or. en

#### **Emendamento 748**

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) natura, gravità, entità e durata della violazione:

Or. en

**Emendamento 749** 

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

**Emendamento** 

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso; soppresso

soppresso

Or. en

Emendamento 750 Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

#### Emendamento

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista, *compresi i mercati online*, per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

Or. en

#### **Emendamento 751**

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;

soppresso

Or. en

#### **Emendamento 752**

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d

PE756.119v01-00 16/50 AM\1290080IT.docx

#### Emendamento

d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione; soppresso

Or. en

Emendamento 753 Maria Grapini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) misure che impongono alle imprese di adottare misure correttive;

Or. ro

**Emendamento 754** 

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile; soppresso

Or. en

Emendamento 755 Stanislav Polčák

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

- e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
- e) eventuali precedenti violazioni *delle disposizioni della presente direttiva da parte* della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

Or. cs

**Emendamento 756** 

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;

soppresso

Or. en

**Emendamento 757** 

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso. soppresso

Or. en

**Emendamento 758** 

PE756.119v01-00 18/50 AM\1290080IT.docx

#### Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

## Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

#### Emendamento

g) sanzioni inflitte al professionista, *compresi i mercati online*, per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

Or. en

Emendamento 759 Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) impatti correlati sulle micro imprese, sulle piccole e medie imprese e sulla loro competitività.

Or. en

Emendamento 760 Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélia Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) dimensioni dell'impresa.

Or. fr

## Emendamento 761 Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélia Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

- b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;
- c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

115 GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. fr

Emendamento 762 Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Sandro Gozi

PE756.119v01-00 20/50 AM\1290080IT.docx

## Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

- 3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:
- a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;
- b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;
- c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

115 GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

Emendamento 763 Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

- 3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:
- a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;
- b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;
- c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

115 GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

Emendamento 764 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

soppresso

soppresso

PE756.119v01-00 22/50 AM\1290080IT.docx

- a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;
- b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;
- c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

115 GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

### **Emendamento 765**

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di soppresso

## infrazioni ripetute;

- b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;
- c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Or. en

**Emendamento 766** 

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute; soppresso

soppresso

Or. en

Emendamento 767

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

Or. en

PE756.119v01-00 24/50 AM\1290080IT.docx

#### **Emendamento 768**

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

soppresso

soppresso

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

Or en

**Emendamento 769** 

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Or. en

**Emendamento 770** 

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

soppresso

Or. en

**Emendamento 771** 

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

soppresso

115 GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

Emendamento 772 Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE)

PE756.119v01-00 26/50 AM\1290080IT.docx

2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al *4* % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 3 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Le autorità nazionali adottano tutte le misure necessarie a garantire che le sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere proporzionate e dissuasive ai sensi della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

115 GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

Emendamento 773 Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché *siano* irrogate sanzioni *proporzionate* a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>.

Or. en

Emendamento 774 Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

AM\1290080IT.docx 27/50 PE756.119v01-00

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

 $<sup>^{115}\ \</sup>mathrm{GU\ L}$  345 del 27.12.2017, pag. 1.

 $<sup>^{115}\</sup> GU\ L$  345 del 27.12.2017, pag. 1.

#### Testo della Commissione

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché *le sanzioni* irrogate a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup> siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Or en

Emendamento 775 Emma Wiesner, Ulrike Müller, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia *almeno* pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia pari al 2 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 776 Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva

PE756.119v01-00 28/50 AM\1290080IT.docx

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

## Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari *al* 4 % del fatturato annuo del professionista *nello Stato membro o negli Stati membri interessati* 

<sup>115</sup> GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394<sup>115</sup>, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari *all'8* % del fatturato annuo del professionista *nell'Unione europea*.

<sup>115</sup> GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

Emendamento 777 Mathilde Androuët

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti *delegati* è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

#### Emendamento

1. Il potere di adottare atti *di esecuzione* è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Or. fr

Emendamento 778 Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

1 bis. Il "Forum per le asserzioni ambientali" è il gruppo di esperti che la Commissione europea istituirà per garantire una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di

AM\1290080IT.docx 29/50 PE756.119v01-00

tutte le parti interessate che partecipano all'elaborazione del diritto derivato concernente le asserzioni ambientali in questione, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i sistemi di etichettatura ambientale, i gruppi per la tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. La Commissione consulta il Forum per le asserzioni ambientali nel processo di valutazione e aggiornamento delle prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali. Il Forum per le asserzioni ambientali elabora un parere sull'idoneità delle norme e dei metodi esistenti ai fini dell'attestazione di asserzioni ambientali specifiche e formula raccomandazioni sulla revisione degli atti delegati o sulla formulazione di nuovi atti delegati. Il Forum per le asserzioni ambientali contribuisce in particolare alla preparazione degli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e formula raccomandazioni sulle modalità di comunicazione degli aspetti e degli impatti ambientali ai consumatori.

Or. en

Emendamento 779 Mathilde Androuët

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è

## Emendamento

2. Il potere di adottare atti *di esecuzione* di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva].

PE756.119v01-00 30/50 AM\1290080IT.docx

tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. fr

Emendamento 780 Cyrus Engerer

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il potere di adottare atti delegati di 2. cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttival. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

#### Emendamento

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 781 Cyrus Engerer

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, *paragrafo 3, all'articolo* 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8,

AM\1290080IT.docx 31/50 PE756.119v01-00

qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 782 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

#### Emendamento

Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia garantita una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate che partecipano all'elaborazione del diritto derivato concernente le asserzioni ambientali esplicite, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela ambientale, i marchi di qualità ecologica e le organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla preparazione degli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Or. en

**Emendamento 783** 

PE756.119v01-00 32/50 AM\1290080IT.docx

## **Cyrus Engerer**

## Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 5

#### Testo della Commissione

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Emendamento

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 784 Kim Van Sparrentak, Malte Gallée a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

#### Articolo 18 bis

## Forum consultivo

1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti, denominato Forum consultivo ("Forum"), che assicura una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate che partecipano all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, i sindacati, i commercianti, i

dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. Il Forum contribuisce all'elaborazione delle prescrizioni per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale.

- 2. La Commissione consulta il Forum nel processo di valutazione e aggiornamento delle prescrizioni per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 8, della presente direttiva, anche quando specifica le prescrizioni in conformità di un atto delegato. Il Forum contribuisce in particolare all'elaborazione delle prescrizioni relative ai metodi di valutazione utilizzati per attestare le asserzioni e alle norme per la loro comunicazione, nonché alla valutazione dell'efficacia delle prescrizioni esistenti, al fine di garantire l'affidabilità delle asserzioni ambientali.
- 3. Il Forum formula inoltre raccomandazioni sulla revisione del piano di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 5 ter, della presente direttiva, nonché sulla revisione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 5 ter.

Or. en

Emendamento 785 Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri trasmettono *annualmente* alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

## Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 *su base semestrale*.

Or. en

#### **Emendamento 786**

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

- 3. Gli Stati membri trasmettono *annualmente* alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.
- 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 *su base semestrale*.

Or en

Emendamento 787 Emma Wiesner, Andrus Ansip, Andreas Glueck

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) garantire che i nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati membri solo se forniscono un valore aggiunto rispetto a questi ultimi; soppresso

Or. en

Emendamento 788 Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Emma Wiesner

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) garantire che i nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati

soppresso

AM\1290080IT.docx 35/50 PE756.119v01-00

membri solo se forniscono un valore aggiunto rispetto a questi ultimi;

Or. en

Emendamento 789 René Repasi

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) garantire che i nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati membri solo se forniscono un valore aggiunto rispetto a questi ultimi;

#### Emendamento

c) garantire che i nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati membri solo se forniscono un *significativo* valore aggiunto rispetto a questi ultimi;

Or. en

Emendamento 790 Kim Van Sparrentak, Malte Gallée a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) creare opportunità per l'economia circolare e verde. A tal fine, la relazione valuta l'opportunità e la fattibilità di rendere obbligatorio l'uso dei metodi dell'impronta ambientale.

Or. en

Emendamento 791 Emma Wiesner, Andrus Ansip, Ulrike Müller, Andreas Glueck

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

PE756.119v01-00 36/50 AM\1290080IT.docx

#### Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione:

soppresso

Or. en

Emendamento 792 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 793 René Repasi

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

**Emendamento** 

b) l'agevolazione della transizione soppresso

AM\1290080IT.docx 37/50 PE756.119v01-00

verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 794 Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;

#### Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze classificate come pericolose a causa delle loro proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene, tossiche per la riproduzione, di interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente, persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM);

Or. en

#### **Emendamento** 795

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

PE756.119v01-00 38/50 AM\1290080IT.docx

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione:

#### Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione, sulla base di una valutazione di impatto, del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato sicuro e migliori la sostenibilità del prodotto, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione e nazionale;

Or. en

Emendamento 796 Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

#### Testo della Commissione

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;

#### Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione, sulla base di una valutazione di impatto, del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze molto preoccupanti, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato sicuro e migliori la sostenibilità del prodotto;

Or. en

Emendamento 797 Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione:

#### Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione, sulla base di una valutazione di impatto, del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze estremamente preoccupanti, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato sicuro e migliori la sostenibilità del prodotto;

Or. en

#### Motivazione

L'utilizzo sicuro e sostenibile delle sostanze è disciplinato dai regolamenti REACH e CLP attraverso un approccio basato sul rischio. Il divieto di formulare asserzioni ambientali a causa della presenza di "sostanze pericolose" non tiene conto del fatto che le proprietà intrinseche di tali sostanze possono essere fondamentali per migliorare le prestazioni dei prodotti (ad esempio in termini di estensione della durata di vita o efficienza energetica), fornendo soluzioni sostenibili che sarebbero scoraggiate dal divieto in questione (come nel caso delle batterie delle auto elettriche). Anche il riferimento al concetto di "uso essenziale" non è appropriato, in quanto non sono ancora stati definiti criteri ufficiali al riguardo.

Emendamento 798 Emma Wiesner

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'ulteriore rafforzamento della lotta contro la resistenza antimicrobica prendendo in considerazione la possibilità di introdurre il divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti che contribuiscono alla resistenza antimicrobica;

Or. en

Emendamento 799 René Repasi

PE756.119v01-00 40/50 AM\1290080IT.docx

# Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), sostenibilità o prestazioni ambientali, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 800 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), sostenibilità o prestazioni ambientali, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

#### Emendamento

c) l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), prestazioni ambientali, rinnovabilità o sostenibilità, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Or. en

Emendamento 801 Maria Grapini

Proposta di direttiva

AM\1290080IT.docx 41/50 PE756.119v01-00

# Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

3 bis. Nell'ambito della valutazione e del riesame di cui al paragrafo 1 e al fine di garantire parità di condizioni tra i professionisti, la Commissione effettua una valutazione d'impatto sulle misure istituite per le microimprese e le piccole e medie imprese a norma degli articoli 4, 5, 10 e 12 e considera la possibilità di sottoporle a riesame dopo l'attuazione della presente direttiva.

Or. ro

Emendamento 802 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nell'ambito della valutazione e del riesame di cui al paragrafo 1 e al fine di garantire parità di condizioni tra i professionisti, la Commissione effettua una valutazione d'impatto sulle misure istituite per le microimprese e le piccole e medie imprese a norma degli articoli 4, 5, 10 e 12 e considera la possibilità di sottoporle a riesame dopo l'attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 803 Emma Wiesner, Andrus Ansip, Ulrike Müller, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

PE756.119v01-00 42/50 AM\1290080IT.docx

#### Emendamento

3 bis. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1 e al fine di garantire parità di condizioni, la Commissione effettua una valutazione d'impatto sulle misure istituite per le microimprese e le piccole imprese a norma degli articoli 4, 5, 10 e 12 e considera la possibilità di sottoporle a riesame dopo l'attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 804 Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

#### Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 805 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a *18* mesi dalla data di

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a *24* mesi dalla data di

entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 806 Maria Grapini

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I prodotti recanti asserzioni o marchi ambientali creati o esibiti prima dell'entrata in vigore della direttiva possono continuare a essere commercializzati fino alla verifica dell'asserzione o del marchio ambientale da parte del professionista.

Or. ro

Emendamento 807 Lara Comi

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *24* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] ai prodotti, al materiale informativo e al materiale di imballaggio immessi sul mercato dopo tale data.

Or. it

# Emendamento 808 Maria Grapini

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *24* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] ai prodotti, al materiale informativo e al materiale di imballaggio immessi sul mercato dopo tale data.

Or. ro

Emendamento 809 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *24* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] ai prodotti, al materiale informativo e al materiale di imballaggio immessi sul mercato dopo tale data.

Or. en

Emendamento 810 Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

## Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *36* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] *ai prodotti, al materiale* 

AM\1290080IT.docx 45/50 PE756.119v01-00

# informativo e al materiale di imballaggio immessi sul mercato dopo tale data.

Or. en

**Emendamento 811** 

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *24* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *36* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 812 Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélia Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *24* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *36* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. fr

Emendamento 813 Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

PE756.119v01-00 46/50 AM\1290080IT.docx

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *24* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *30* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or en

Emendamento 814 Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *24* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *36* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 815 Kim Van Sparrentak, Malte Gallée a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *18* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

**Emendamento 816** 

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

# Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *24* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *36* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

## **Emendamento 817**

Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Emma Wiesner

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *24* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a *36* mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 818 Lara Comi

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I prodotti recanti dichiarazioni ambientali o etichette ambientali realizzati o esposti prima dell'entrata in vigore della direttiva potranno continuare a essere commercializzati fino alla verifica della dichiarazione ambientale o dell'etichetta ambientale.

Or. it

PE756.119v01-00 48/50 AM\1290080IT.docx

Emendamento 819 Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I sistemi di etichettatura ambientale esistenti sul mercato prima della data di applicazione della presente direttiva possono restare in vigore fino alla conclusione del processo di verifica di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 820 Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

**Emendamento** 

1 bis. I prodotti recanti asserzioni o marchi ambientali creati o esibiti prima della data di applicazione della presente direttiva possono continuare a essere commercializzati fino alla verifica dell'asserzione o del marchio ambientale da parte del professionista.

Or. en

Emendamento 821 Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25 bis

# Disposizione transitoria

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del [data di entrata in vigore della legislazione nazionale di recepimento della presente direttiva] che non soddisfano le prescrizioni della presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Or. en